

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **COVELLO, NIEDDU, SALERNO, D'AMELIO, AZZARÀ e SARTORI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 1988

Interpretazione autentica dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, in materia di rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri

ONOREVOLI SENATORI. - Con decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, all'articolo 6, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti che non abbiano raggiunto i 40 anni di contribuzione, è stata riconosciuta la facoltà di continuare a prestare la loro opera fino al perfezionamento di tale requisito e, comunque, non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età.

In sede di conversione del decreto nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, il Parlamento, al fine di non determinare discriminazioni tra i lavoratori, ha esteso il diritto di opzione al proseguimento del rapporto agli iscritti alle gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria, i quali non abbiano raggiunto l'anzianità contributi-

va massima utile prevista dai singoli ordinamenti, fino al perfezionamento di tale requisito e comunque non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Essendo la disciplina previdenziale degli autoferrotranvieri una disciplina sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria, come risulta espressamente dalle leggi 28 luglio 1961, n. 830, e 29 ottobre 1971, n. 889, le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, anche a seguito di precise istruzioni della Federtrasporti e della CISPEL, ad iniziare dall'anno 1982 hanno dato pratica applicazione all'articolo 6 del citato decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791.

La Suprema Corte di cassazione, pronunciandosi sul ricorso presentato dall'Azienda

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

consorziale trasporti di Parma, con sentenza n. 2868 del 1987 ha ritenuto non applicabile agli autoferrotranvieri l'articolo 6 del citato decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, in quanto risulterebbe in contrasto con l'articolo 27, lettera a), del regolamento di cui all'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, che prevede come limite massimo di età quello di 55 anni per i lavoratori addetti ai servizi attivi e quello di 60 anni per gli addetti agli altri servizi.

A seguito della pubblicazione della richiamata sentenza della Corte di cassazione e degli indirizzi espressi dalla Federtrasporti, con

circolari del 25 maggio e del 7 luglio 1987, numerosissime aziende esercenti pubblici servizi di trasporto hanno provveduto a revocare i provvedimenti di assenso alle opzioni di prosecuzione del rapporto di lavoro ed a respingere le opzioni esercitate dai loro dipendenti.

Allo scopo di sanare una tale anomala situazione è stato predisposto il presente disegno di legge che riconduce, anche per la categoria degli autoferrotranvieri, l'interpretazione del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, come convertito dalla legge n. 54 del 1982, allo spirito originario.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, così come modificato dalla legge di conversione 26 febbraio 1982, n. 54, sono applicabili anche al personale sottoposto alle norme dell'articolo 27, lettera *a*), del regolamento di cui all'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.